

COMUNE DI MALESCO

Provincia del V.C.O.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 in data 29.10.1998
Modificato con deliberazione di Consiglio n° 12 in data 29.03.2002
Modificato con deliberazione di Consiglio n° 03 in data 27.02.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio n° 08 in data 30.04.2010**

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i coefficienti moltiplicatori di tariffa, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al co. 1, anche le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, N.136 del 30.07.1993.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione permanente di aree o spazi di cui all'art. 1, co. 2, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, e per occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

7. Per le occupazioni temporanee non superiori a 15 giorni, la ricevuta di pagamento ha valore di concessione.

Art. 3 **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, co. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee:

almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Chi effettua occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata pari o inferiore a 30 giorni, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, co. 2;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;

f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

1)-la richiesta dei titolari di negozi e pubblici esercizi che chiedano la concessione sullo spazio antistante l'attività stessa per l'esposizione di merci o arredi (tavoli, sedie, ecc...), senza la presenza divisoria di attraversamenti stradali (strade pubbliche o private) che creino intralcio e/o pericolo al transito veicolare e/o pedonale.

2)-priorità di presentazione.

Art. 5
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione ;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6
Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo eventuale voltura agli eredi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le proroghe alle occupazioni temporanee il concessionario deve ottenere autorizzazione di proroga verbale dell'Ufficio Polizia Urbana. L'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio di autorizzazione di proroga.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 10

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazioni : categoria I e categoria II (allegato 1) così come stabilite con delibera di Consiglio Comunale N.14 del 28.04.1994.
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;

c) durata dell'occupazione;

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato 3 del presente regolamento.

3. Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato all'unità Euro per difetto, se la frazione è inferiore ai 0,50 centesimi, o per eccesso se è superiore.

4. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.

Art. 11 **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in due categorie.

CAT. I : ubicate in centro abitato MALESCO capoluogo ;

CAT. II : ubicate nei centri abitati delle Frazioni FINERO e ZORNASCO e all'esterno di tutti i centri abitati.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.

Art. 12 **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa allegata, a giorno.

Art. 13
Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, per i primi due anni di applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 0,65.= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46.=. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà di Euro 0,77.= ad utente con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 619,75=.

I suddetti canoni sono rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per i passi carrai "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione determinato in relazione alla larghezza dell'apertura o del cancello per una profondità convenzionale di un metro.

6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

7. L'obbligo di pagamento delle occupazioni di cui ai punti 5 e 6 del presente articolo saranno dovute solo in seguito ad apposita deliberazione di Giunta Municipale.

8. Le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, saranno concesse a titolo gratuito.

Art. 14
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 15
Coefficienti tariffari

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprasuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria indicata nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.

2. Alla tariffa ordinaria di cui al co. 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

<u>tipologia di occupazione</u>	<u>coefficiente</u>
a) passi carrabili di ogni tipo (indipendentemente dall'utilizzo)	0,20
b) occupazioni permanenti e temporanee con tende fisse o retrattili	0,15
c) occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
d) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo, prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti	0,50
e) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,10
f) occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti il suolo con impianti a fune e simili per il trasporto di merci e persone	1.00
g) occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	0,60

- | | |
|---|-----------------------------|
| h) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso e da pubblici esercizi | 0,55 |
| i) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti non titolari di concessione per posto fisso fino a mq. 50 | Tariffa Fissa
€uro 13,00 |
| l) occupazioni temporanee effettuate per gli spettacoli viaggianti e circensi. | 0,15 |

Art. 16 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di 3 ore;
- b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari ;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro ;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e le occupazioni con dissuasori stradali;
- h) le occupazioni effettuate con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili per interventi di recupero del patrimonio edilizio sino ad un massimo di 30 giorni.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto “ad anno solare” ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all’atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

2. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato su conto corrente postale appositamente istituito intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione.

4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 - 31/03 - 30/06 - 30/09 di ogni anno) qualora l’importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, co. 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di concessioni per “occupazioni ricorrenti”, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nelle “occupazioni ricorrenti”.

3. Per le occupazioni “temporanee ricorrenti” nell’area mercatale, i versamenti dovranno essere effettuati :

- entro il 31 Agosto di ogni anno per il mercato estivo ;
- entro il 31 Dicembre di ogni anno per il mercato invernale.

Art. 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente co. 1, è svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente e recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 20 **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da €uro 25,00.= a €uro 500,00.=, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

2 bis. Nel caso di ritardato pagamento del canone entro il quindicesimo giorno dalle scadenze previste dal precedente art. 18 comma 3, si applica la sanzione pecuniaria ridotta nella misura di €uro 25,00.

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al co. 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 21 **Disposizioni finali e transitorie**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.

Allegato 1

Classificazione territoriale.

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie :

Rientrano nella “**CATEGORIA I**” tutte le aree e gli spazi pubblici all'interno del centro abitato di Malesco Capoluogo.

Rientrano nella “**CATEGORIA II**” tutte le aree e gli spazi pubblici siti all'esterno del centro abitato di Malesco Capoluogo e quelle site all'interno dei centri abitati delle frazioni Finero e Zornasco, così come determinato con Deliberazione di Consiglio Comunale N.14 del 28.04.1994.

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Occupazione ordinaria del suolo comunale
- Passi carrai
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili
- Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla rinfusa e simili
- Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili.

SOPRASSUOLO

- Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili
- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
- Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere e simili
- Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

- Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Occupazione ordinaria del suolo
- Occupazione ordinaria del soprassuolo
- Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti)
- Banchi di vendita e simili in occasione di fiere e festeggiamenti
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili , scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili
- Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo
- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo

C O S A P

TARIFFE RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

SUOLO PUBBLICO

		<u>Unità di misura</u>		<u>coefficiente</u>	
		<u>tariffa finale (€)</u>			
		Cat. 1	Cat. 2		
1. Occupazione ordinaria del suolo comunale:	mq./ml.		1,00	26,00	18,20
1.a Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività economica.	mq.		1,00	26,00	18,20
1.b Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività economica e simili.	mq.		1,00	26,00	18,20
1.c Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili.	mq.		1,00	26,00	18,20
1.d Esposizione di merce all'esterno di negozi su					

	appositi supporti o alla rinfusa e simili.	mq.	1,00	26,00	18,20
1.e	Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili.	mq.	1,00	26,00	18,20
2.	Passi carrai:	mq.	0,20	5,20	3,64
3.	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili:	mq.	0,50	13,00	9,10

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

		<u>Unità di misura</u>		<u>coefficiente</u>	
		<u>tariffa finale (€)</u>			
		Cat. 1	Cat. 2		
4.	Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo:	mq./ml.	0,50	13,00	9,10
4.a	Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e simili.	mq.	0,50	13,00	9,10
5.	Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche e simili:	mq.	0,15	3,90	2,73
6.	Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi:	utente	0,06	1,56	unica

7. Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone (per km. o frazione):	km.	1,00	26,00	18,20
8. Cisterne e serbatoi interrati in genere per distributori di carburante (per ogni mc. o frazione):	mc.	0,60	15,60	10,92

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

9. Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi Tariffa per il primo biennio di applicazione			€ 0,65 ad utente con un minimo di € 516,46 annue	
9.a Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi Tariffa dopo il primo biennio di applicazione			€ 0,77 ad utente con un minimo di € 619,75 annue	

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

	<u>Unità di misura</u>	<u>coefficiente</u>		
	<u>tariffa finale (€)</u>			
	Cat. 1	Cat. 2		
10. Occupazione ordinaria del suolo pubblico:	mq.	1,00	0,36	0,25

10.a	Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori o alla rinfusa e simili.	mq.	1,00	0,36	0,25
10.b	Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.	mq.	1,00	0,36	0,25
11.	Occupazioni mercatali o di pubblici esercizi:	mq.	0,55	0,20	0,14
11.a	Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti).	mq.	0,55	0,20	0,14
11.b	Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili.	mq.	0,55	0,20	0,14
11.c	Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.	mq.	0,55	0,20	0,14
11.d	Banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso (spuntisti).		Tariffa fissa fino a 50 mq.	€	13,00
12.	Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili:	mq.	0,50	0,18	0,13
13.	Spettacoli viaggianti e circensi:	mq.	0,15	0,05	0,04

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

	<u>Unità di misura</u>	<u>coefficiente</u>		
	<u>tariffa finale (€)</u>	Cat. 1	Cat. 2	
14. Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo:	mq./ml.	0,50	0,18	0,13
14.a Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo.	mq./ml.	0,50	0,18	0,13
14.b Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze.	ml.	0,50	0,18	0,13
15. Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili, nonché quelle esposte all'esterno di pubblici esercizi o di locali ove si eserciti qualunque attività economica:	mq.	0,15	0,05	0,04